

Previdenza. In caso di risoluzione da parte della pubblica amministrazione

Liquidazione dopo 12 mesi agli under 62

Fabio Venanzi

La liquidazione, o **trattamento di fine servizio**, relativa alle **risoluzioni unilaterali** effettuate dalle **pubbliche amministrazioni** nei confronti dei propri dipendenti entro il 31 dicembre 2017 sarà corrisposto trascorsi **dodici mesi** dalla cessazione. Lo precisa l'Inps con la circolare 154 di ieri.

La legge di stabilità per il 2015 ha modificato - tra l'altro - la normativa relativa all'applicazione delle penalità sui pensionamenti anticipati con età inferiori a 62 anni sospendendo le relative decurtazioni sulle quote retributive. Ciò ha comportato, per i datori di lavoro pubblici, la possibilità di pensionare i dipendenti anche prima dell'età soglia, a condizione che co-

munque abbiano perfezionato i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato. Con il messaggio 8680/2014 l'Inps aveva stabilito che, qualora la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro fosse esercitata dalle Pa prima del 62esimo anno di età, il trattamento di fine servizio/rapporto fosse corrisposto trascorsi 24 mesi dalla cessazione, parificando la cessazione a dimissioni volontarie, poiché il dipendente accettava una pensione con le decurtazioni. Dal 2015, venendo meno le penalità, l'istituto precisa che i termini di pagamento tornano a essere di dodici mesi, così come è accaduto fino alla fine dello scorso anno per le cessazioni con età superiori a 62.

La legge di stabilità ha abolito,

inoltre, alcuni benefici previsti dal codice dell'amministrazione militare. In particolare ai militari ufficiali non può essere più concessa la promozione al grado superiore nell'ultimo giorno di servizio se cessano per raggiungimento del limite di età e sono iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento e che non possono conseguire la promozione o essere valutati perché divenuti permanentemente inabili al servizio oppure perché cessati per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

Inoltre è venuta meno la possibilità di promuovere, nell'ultimo giorno di servizio, sottufficiali e graduati in servizio permanente che sono, per esempio, giudicati idonei e iscritti in

quadro di avanzamento e non promossi o che non possono essere valutati. Anche gli appuntati e i carabinieri che, avendo maturato l'anzianità prescritta, non possono essere valutati per l'avanzamento o per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare o perché deceduti, non potranno ottenere la promozione. Per la Polizia di Stato non può più essere attribuita ai dirigenti superiori (con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica) la promozione alla qualifica di dirigente generale a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio. Poiché la retribuzione dell'ultimo giorno di servizio viene presa a riferimento per il calcolo dell'indennità di buonuscita nonché della quota A di pensione, l'abrogazione di tal norme comporta una minore spesa per le finanze pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

